

N. 05222/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08962/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8962 del 2011, proposto dall' Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature - Wwf, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Daniele Granara, con domicilio eletto presso il primo in Roma, largo Messico, 7; Associazione Verdi Ambiente e Società - Vas, Associazione Onlus Lega Per L'Abolizione della Caccia - Lac, Ente Nazionale per la Protezione degli Animali - Enpa Onlus, Associazione Onlus Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Baroli, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

nei confronti di

Associazione Anuu Migratoristi, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio

Chiola in Roma, via della Camilluccia, N785; Associazione Annu Migratoristi Liguria, Associazione Federcaccia Liguria, Associazione Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, Associazione Arcicaccia Liguria, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia 785;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZIONE II, n. 510/2011, resa tra le parti, concernente IMPUGNAZIONE DCR LIGURIA 27.9.2011 N. 27 –PRELIEVO IN DEROGA –CACCIA ALLO STORNO;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria , dell' Associazione Annu Migratoristi, dell'Associazione Annu Migratoristi Liguria , dell' Associazione Federcaccia Liguria, dell' Associazione Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria e di Associazione Arcicaccia Liguria;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR Liguria n. 510 / 11 di reiezione della domanda cautelare presentata dalle parti ricorrenti in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 29 novembre 2011 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Granara, Pafundi e Chiola;

considerato che a un primo esame le censure proposte con l'appello cautelare non sono idonee a scalfire le plausibili conclusioni alle quali è pervenuto il TAR con l'ordinanza impugnata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Roberto Chieppa, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)